



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II

Registro Sentenze: 1648/07

Registro Generale: 289/2006

nelle persone dei Signori:

LUIGI PAPIANO Presidente

GIANCARLO MOZZARELLI Cons.

ALBERTO PASI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del **12 Aprile 2007**

Visto il ricorso 289/2006 proposto da:

PROGETTI E FUTURO S.R.L. IMMOBILIARE DI COSTRUZIONI

rappresentato e difeso da:

FREGNI AVV. GIORGIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA D'AZEGLIO 34

presso

VANNI AVV. STEFANO

contro

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

rappresentato e difeso da:

GRAZIOSI AVV. BENEDETTO

GRAZIOSI AVV. GIACOMO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA DEI MILLE 7/2

presso

GRAZIOSI AVV. BENEDETTO

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 8 del 12.01.2006.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;

Considerato e ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Castelfranco Emilia ha ordinato (con l'impugnato provvedimento 12 gennaio 2006, n. 8) il ripristino "dello stato di fatto autorizzato con concessione edilizia 153/2000", avendo riscontrato variazioni altimetriche dell'edificio costruito dalla concessionaria, odierna ricorrente, rispetto alle altezze concesionate, sia sul fronte strada (maggiore altezza di m. 0,739) che sugli altri fronti (maggiore altezza mt. 0,828).

Tali variazioni sono state ritenute essenziali ai sensi della L.R. 31/02, ed hanno quindi comportato l'ordine di demolizione, nel presupposto, contestato dalla società ricorrente, che l'immobile sia ricompreso entro la fascia di tutela paesaggistica del corso d'acqua denominato Scolo Muzza. La ricorrente assume altresì che non vi è alcuna variazione rispetto alla rappresentazione di progetto che comunque si tratta di un marciapiede di tre gradini sul quale poggia il pavimento del piano terra, e non di una sopraelevazione con relativo incremento volumetrico, che sono stati applicati criteri di misurazione delle altezze diversi da quelli stabiliti dall'art. III, 2.1 bis punto 4) delle NTA, e che è irrealizzabile il ripristino senza pregiudizio della parte conforme, ed anche l'acquisizione gratuita perché il fabbricato non è più di proprietà della sola ricorrente.

Resistente il Comune di Castelfranco Emilia, la causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.

Benché lo Scolo Muzza non sia oggetto di alcun vincolo di tutela, né ai sensi dell'art. 82 del DPR 616/77, né ai sensi del PTPR, come già accertato con sentenze nn. 366/02 e 369/02 di questo TAR e nn. 330/03 e 331/03 della Sezione di Parma, e sia anzi stato inserito, con deliberazione di giunta regionale pubblicata il 24.01.01, nell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, è pacifico in causa che in data 26 febbraio 2001 la Soprintendenza ai Monumenti di Bologna ne ha proposto il reinserimento nell'elenco dei beni tutelati.

Sarebbe quindi applicabile alla fattispecie, secondo il Comune, l'art. 157/2° c. del T.U. 42/04, che estende la normativa di salvaguardia, e quindi la necessità di autorizzazione paesistica, agli immobili per i quali sia già stata formulata la proposta di vincolo.

In sostanza anche se il Comune ha agito, come testualmente risulta dalla lettura

dell'ordinanza impugnata, nella erronea presupposizione che si trattasse di opere insistenti in area vincolata e come tali necessitanti di autorizzazione paesaggistica, la situazione sarebbe sostanzialmente omologabile in virtù della norma di salvaguardia.

In generale, va osservato che l'istituto della salvaguardia impone di valutare le domande edilizie alla luce della normativa "in fieri", al solo scopo di non pregiudicarne in anticipo la futura applicazione ed effettività, "ratio" che non può evidentemente ravvisarsi con riguardo alla repressione dei pregiudizi che già si sono verificati.

Se quindi il principio di salvaguardia impone il parere di compatibilità paesistica anche se il vincolo è soltanto in via di formazione, certamente non può consentire, nelle more, anche la demolizione degli abusi commessi, non ravvisandosi analogia tra le due situazioni.

In particolare, poi, nel caso di specie la proposta della Soprintendenza risale al 26 febbraio 2001, mentre ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 42/04 "gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241", e che nella fattispecie del procedimento di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali è di 210 giorni ai sensi della tabella A, parte I, del DM 13.6.94, n. 495, termine ormai ampiamente spirato alla data del contestato intervento repressivo.

Deve pertanto essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure ed annullamento dell'atto impugnato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono compensate tra le parti per motivi di equità.

P Q M

il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, Bologna, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 12.04.2007

Presidente (L. Papiano)

Consigliere rel. est. (A. Pasi)

Depositata in Segreteria in data 19.07.07

Bologna, li 19.07.07

Il Segretario